



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 6 giugno 2008
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0237 (COD)**

**5724/2/08
REV 2 ADD 1**

**MAR 14
ENV 37
CODEC 92**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il 6 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (Rifusione)

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. Introduzione

Nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 del TCE) il Consiglio ha raggiunto, il 30 novembre 2007, un accordo politico su due distinti strumenti giuridici basati sulla corrispondente proposta della Commissione¹: un progetto di direttiva relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) e un regolamento relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione). Il presente documento riguarda la parte della proposta della Commissione che costituisce la direttiva rifusa.²

In seguito alla messa a punto giuridico e linguistica, il Consiglio ha adottato la posizione comune in data 6 giugno 2008.

Nell'adottare la sua posizione, il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale³ e del Comitato delle regioni⁴. Numerosi emendamenti del Parlamento europeo, adottati in prima lettura il 25 aprile 2007⁵, sono stati inseriti o tenuti in conto nel testo corrispondente, che faccia parte della direttiva o del regolamento, conformemente alla posizione del Consiglio.

La direttiva mira a rifondere le successive modifiche della direttiva 94/57/CE che stabilisce le disposizioni e norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni delle navi e rilasciano i relativi certificati, i cosiddetti organismi riconosciuti. Inoltre, talune disposizioni della direttiva esistente sono modificate per semplificarle o armonizzarle o per rafforzare le attuali norme, per esempio potenziando il controllo degli organismi riconosciuti e riformando il regime delle sanzioni a carico dei soggetti che non soddisfano i criteri minimi di riconoscimento.

¹ La Commissione ha trasmesso, il 30 gennaio 2006, la proposta di direttiva rifusa relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (doc. 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).

² La posizione comune del Consiglio relativa al progetto di regolamento è riportata nel doc. 5726/08, la relativa motivazione nel doc. 5726/08 ADD 1.

³ CESE 1177/2006 del 13.9.2006 (GU C 318 del 23.12.2006, pagg. 195 - 201.).

⁴ CdR 43/2006 del 15.6.2006 (GU C 229 del 22.9.2006, pag. 38).

⁵ Doc. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

II. Analisi della posizione comune

a) Forma dell'atto giuridico

La questione principale sollevata durante le discussioni negli organi del Consiglio è stata la forma dell'atto giuridico proposto dalla Commissione. Varie disposizioni della direttiva proposta devono essere interpretate nel senso di imporre oneri direttamente ovvero di trasferire alla Commissione la competenza per imporre tali oneri a privati, in questo caso gli organismi riconosciuti. Ciò è stato confermato dal Servizio giuridico del Consiglio nel parere dell'8 ottobre 2007 (doc. 13616/07) in cui esso si esprime a favore dell'opportunità di adottare l'atto sotto forma di regolamento o, in alternativa, di riformulare le disposizioni in questione ovvero di scindere l'atto in una direttiva e un regolamento.

Nel suo accordo politico, il Consiglio ha convenuto di scindere il testo in due strumenti distinti, una direttiva e un regolamento. La direttiva comprende le disposizioni rivolte agli Stati membri relative alle loro relazioni con gli organismi riconosciuti, mentre il regolamento contiene l'insieme delle disposizioni relative al riconoscimento a livello comunitario, ossia la concessione e il ritiro del riconoscimento da parte della Commissione, gli obblighi e i criteri che gli organismi devono soddisfare per essere ammissibili al riconoscimento comunitario, nonché le eventuali sanzioni a carico degli organismi riconosciuti in caso di inadempienza di tali obblighi e criteri.

b) Questioni principali connesse alla direttiva

Il Consiglio ha raggiunto un accordo su quasi tutti i principali elementi della proposta della Commissione riguardanti la relazione degli Stati membri con gli organismi cui sono affidati le ispezioni, le visite di controllo e la certificazione delle navi. Le relative disposizioni contengono soltanto poche modifiche rispetto alle corrispondenti disposizioni della vigente direttiva 94/57/CE.

Le modifiche che il Consiglio ha apportato al testo sono state di ordine redazionale o terminologico o hanno riguardato i seguenti aspetti:

In primo luogo, in linea con l'attuale sistema comunitario, in base al quale gli Stati membri possono delegare ad organismi riconosciuti i loro poteri di ispezione delle navi e di rilascio dei certificati, di cui sono titolari ai sensi delle convenzioni internazionali pertinenti, il Consiglio ritiene che se uno Stato membro non desidera più autorizzare un determinato organismo riconosciuto ad operare per suo conto, spetti allo Stato membro interessato sospendere o ritirare l'autorizzazione. Il testo della posizione comune non precisa alcuna procedura, se non l'obbligo di informare immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri della sospensione o del ritiro e di indicare gli elementi che hanno motivato tale provvedimento.

In secondo luogo, in conformità della decisione relativa alla procedura di comitato⁶, il Consiglio introduce nella sua posizione comune la procedura di regolamentazione con controllo per l'adeguamento della direttiva alle modifiche delle convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni internazionali.

In terzo luogo, il Consiglio ritiene che sia opportuno specificare il periodo di tempo entro cui la Commissione fornisce informazioni in merito all'attuazione della direttiva negli Stati membri e stabilisce che ciò avverrà ogni due anni.

III. Emendamenti

Il Consiglio ha tenuto conto dei pareri espressi dal Parlamento europeo nella prima lettura della proposta. I seguenti elementi del parere del Parlamento europeo sono tenuti in conto nella posizione comune del Consiglio, taluni di essi in parte o in linea di principio: emendamenti 3, 7, 9, 11, 13, 20, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37 e 51.

Il Consiglio non ha potuto accogliere una serie di emendamenti (4, 5, 8, 27 e 48) per motivi di ordine terminologico. Secondo il Consiglio gli emendamenti 30 e 31 sono parzialmente inaccettabili in quanto modificherebbero notevolmente le vigenti norme per l'armonizzazione della responsabilità finanziaria degli organismi riconosciuti derivante da un incidente. Il Consiglio non accoglie gli emendamenti 46 e 47 in quanto troppo prescrittivi e non compatibili con l'approccio del Consiglio alla delega dei poteri attribuiti agli Stati membri. Infine, gli emendamenti 1, 21, 28, 33 e 49 non sono molto chiari o sembrano ridondanti.

⁶ Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

IV. Conclusione

Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca il modo adeguato per stabilire, mediante la direttiva in questione, le disposizioni cui devono attenersi gli Stati membri nelle loro relazioni con gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, mentre l'insieme delle disposizioni relative al riconoscimento di tali organi a livello comunitario sono riportate nel regolamento parallelo.

Il testo della posizione comune tiene conto di numerosi emendamenti del Parlamento europeo. Il Consiglio auspica l'avvio di discussioni costruttive con il Parlamento europeo al fine di giungere ad un accordo quanto prima possibile.
